



**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

ANNO XXIII

FEBBRAIO 2016

BOLLETTINO UFFICIALE n. 2/2016

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DEL PERSONALE - DIVISIONE II**

Poste Italiane S.p.A. - sped. in abb. post. 70% - DCB Roma

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - 2016

S O M M A R I O

Decreto Ministeriale n. 0000109 del 29/04/20162016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione A.I.Z.A. Guardia Nazionale, con sede in Valderice (TP) Via Simone Catalano n. 113	<i>Pag.</i> 5
Decreto Ministeriale n. 0000110 del 29/04/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha accolto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Guardia Nazionale Ambientale, con sede a Terni in Via Tre Venezie n. 162.	» 7
Decreto Ministeriale n. 0000152 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza, di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica - A.I.P.I.N. con sede a Trieste in Via del Monte, 2.	» 9
Decreto Ministeriale n. 0000148 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Nazionale Imprese per la Difesa e Tutela Ambientale - ASSO.IMPRES.DI.A. con sede a Roma in Via Paolo Emilio, 32	» 11
Decreto Ministeriale n. 0000153 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione AMBIENTEVIVO con sede a Roma in Via del Gesù, 72	» 13
Decreto Ministeriale n. 0000150 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dalla Società Nazionale di Salvamento con sede a Genova in Via Luccoli, 24/4.	» 15
Decreto Ministeriale n. 0000151 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione ARCHEOCLUB d'Italia con sede a Roma in Piazza Amba Alagi, 18	» 17

Decreto Ministeriale n. 0000109 del 29/04/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione A.I.Z.A. Guardia Nazionale, con sede in Valderice (TP) Via Simone Catalano n. 113.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione “A.I.Z.A. Guardia Nazionale” in data 13 ottobre 2014, acquisita al prot. 14583/SEC del 16 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota del 12 novembre 2015 prot. 1998/SG con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'impossibilità all'accoglimento dell'istanza per la carenza di taluni requisiti fondamentali richiesti dall'art. 13 della Legge n. 349/86, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 12 novembre 2015;

Considerato che l'art. 13 della Legge n. 349/1986 prevede che le Associazioni di protezione ambientale abbiano carattere nazionale e siano presenti in almeno cinque regioni;

Considerato che il legale rappresentante dell'Associazione dichiara, nella documentazione allegata all'istanza, la presenza in una sola regione;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta generica e circoscritta ad una sola regione e ciò non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 14 gennaio 2016 relativi all'individuazione della Associazione "A.I.Z.A. Guardia Nazionale" ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. n. 1044/SG del 29/4/2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "A.I.Z.A. Guardia Nazionale", con sede in Valderice (TP), Via Simone Catalano n. 113, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 319, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000110 del 29/04/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha accolto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Guardia Nazionale Ambientale, con sede a Terni in Via Tre Venezie n. 162.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, "*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*", e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale, previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, "*Disposizioni in campo ambientale*" ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti "*inutili*" consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale viene rilevata l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il "*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*";

Visto il "*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*" approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342, con il quale è stata istituita la "*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*";

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" in data 1° luglio 2015, acquisita al registro di Protocollo del Segretariato Generale n. 1567/SG del 4 settembre 2015, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota del 1° ottobre 2015 prot. 1719/SG, con la quale il Segretariato Generale del Ministero ha chiesto all'Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" chiarimenti e documentazione integrativa al fine del completamento formale della istanza di riconoscimento succitata;

Vista la nota del 25 novembre 2015, acquisita al registro di Protocollo del Segretariato Generale n. 2328/SG del 10 dicembre 2015, con la quale l'Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" ha fornito la documentazione richiesta;

Acquisito l'avviso favorevole del Segretario Generale sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 14 gennaio 2016, per quanto concerne l'esame dell'istruttoria relativa all'individuazione della Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" ai sensi dell'art.13, comma 1 della legge 8 luglio 1986 n. 349;

Tenuto conto che l'Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" è in possesso dei requisiti previsti dall'art.13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. n. 1043/SG del 29 aprile 2016;

Decreta:

È individuata quale associazione di protezione ambientale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, l'Associazione "Guardia Nazionale Ambientale" con sede legale in Terni, via Tre Venezie n. 162.

L'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente, al Segretariato Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ogni eventuale modifica statutaria, di legale rappresentanza, di sede legale e operativa.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 29 aprile 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000152 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza, di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica - A.I.P.I.N. con sede a Trieste in Via del Monte, 2.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “inutili” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione denominata “Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica - A.I.P.I.N.”, del 7 ottobre 2014, acquisita al prot. 14615/SEC del 17 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota 18 dicembre 2014, prot. 18853/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazione, della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia di questo Ministero, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, ha comunicato all'Associazione l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza di taluni requisiti essenziali concernenti le finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 18 dicembre 2014;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della "Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica - A.I.P.I.N.", ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. 1167/SG del 12 maggio 2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, la citata istanza presentata dall'associazione denominata "Associazione Italiana per l'Ingegneria Naturalistica - A.I.P.I.N.", con sede in via del Monte n. 2 - 34121 Trieste, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000148 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione Nazionale Imprese per la Difesa e Tutela Ambientale - ASSO.IMPRESI.DI.A. con sede a Roma in Via Paolo Emilio, 32.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art. 13 concernente requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dalla “ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPRESI.DI.A.” in data 4 settembre 2014, acquisita al prot. 13895/SEC del 6 ottobre 2014, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota 23 dicembre 2014, prot. 19212/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazionismo della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza di taluni requisiti essenziali concernenti l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto e la continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Vista la nota 16 gennaio 2015, acquisita al prot. 339/SVI del 20 gennaio 2015, con la quale l'Associazione ha trasmesso documentazione integrativa;

Considerato che tale ultima documentazione non è risultata utile a superare le carenze sopra descritte;

Considerato che nello statuto dell'Associazione ricorrono talune condizioni non rispondenti al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta scarsamente rispondente al requisito della continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPRES.DI.A." ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. 1165/SG del 12 maggio 2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dalla "ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRESE PER LA DIFESA E TUTELA AMBIENTALE - ASSO.IMPRES.DI.A.", con sede a Roma in via Paolo Emilio n. 32, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000153 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione AMBIENTEVIVO con sede a Roma in Via del Gesù, 72.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell’Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l’art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l’art. 17, comma 3;

Visto l’articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l’art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l’avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l’Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l’Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l’individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all’art.13 della legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l’Ambiente nella seduta dell’11 gennaio 1988;

Visto il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato dell’11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell’ordinamento interno democratico di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell’individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell’art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l’istanza, corredata di documentazione, presentata dall’Associazione “AMBIENTEVIVO” in data 6 dicembre 2014, acquisita al prot. 18426/SEC dell’11 dicembre 2014, tesa ad ottenere l’individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell’art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota del 27 febbraio 2015 prot. 1228/SVI , con la quale la Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Danno Ambientale, i Rapporti con l'Unione Europea e gli Organismi Internazionali di questo Ministero, ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza di taluni requisiti essenziali concernenti l'ordinamento interno democratico previsto dallo statuto e la continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 27 febbraio 2015;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della Associazione "AMBIENTEVIVO" ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. 1166/SG del 12 maggio 2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "AMBIENTEVIVO", con sede in Roma, Via del Gesù, 72, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000150 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dalla Società Nazionale di Salvamento con sede a Genova in Via Luccoli, 24/4.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione “*SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO*” in data 28 novembre 2013, acquisita al prot. 48617/SEC del 3 dicembre 2013, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota 18 febbraio 2014 prot. 1918/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazionismo, della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia di questo Ministero, ha richiesto all'Associazione

documentazione integrativa da cui trarre maggiori dettagli sia sulle finalità programmatiche e l'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, sia sulla centralità dell'azione di tutela ambientale svolta;

Vista la nota del 22 luglio 2014 prot. 9993/SEC, con la quale la Divisione II, constatato il mancato riscontro alla citata nota del 18 febbraio 2014, ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza dei requisiti essenziali delle finalità programmatiche, dell'ordinamento interno democratico nonché della continuità e della rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Vista la nota del 5 agosto 2014, acquisita il 7 agosto 2014 al prot. 11211/SEC, con la quale l'Associazione ha comunicato che avrebbe provveduto ad inoltrare, nel mese di settembre del medesimo anno, la documentazione atta a comprovare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla richiamata normativa;

Considerato che l'Associazione non ha trasmesso alcuna documentazione utile a colmare le carenze istruttorie sopra descritte;

Considerato che nello statuto dell'Associazione non ricorrono talune condizioni essenziali per il rispetto dei requisiti delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico;

Considerato che l'attività ambientale documentata dall'Associazione risulta genetica e ciò non consente di valutare la concreta ed effettiva continuità e rilevanza esterna dell'azione di tutela ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/1986;

Ritenuto che l'Associazione richiedente il riconoscimento è tenuta ad avvalorare l'istanza con una congrua documentazione a riprova dell'attività di protezione ambientale svolta e che questo costituisce un onere a carico dell'istante;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitasi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione dell'Associazione "SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO" ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. 1164/SG del 12 maggio 2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "Società Nazionale di Salvamento", con sede a Genova, in via Luccoli n. 24/4, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

Decreto Ministeriale n. 0000151 del 31/05/2016, con il quale l'On. Sig. Ministro ha respinto l'istanza di riconoscimento delle finalità di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86, e s.m.i., presentata dall'Associazione ARCHEOCLUB d'Italia con sede a Roma in Piazza Amba Alagi, 18.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, recante “*Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale*” ed in particolare l'art. 13 concernente i requisiti e le procedure di individuazione delle Associazioni di protezione ambientale previo parere del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante “*Disposizioni in campo ambientale*” ed in particolare l'art. 17, comma 3;

Visto l'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che nel sopprimere alcuni enti ritenuti “*inutili*” consentiva la proroga, da disporsi con DPCM, di taluni organismi collegiali, e l'art. 12, comma 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto per questi che, alla data di scadenza del regime di proroga, le attività svolte fossero definitivamente trasferite ai competenti uffici delle amministrazioni in cui erano operanti;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4823 del 26 settembre 2013, con la quale il predetto Consiglio ha rilevato l'avvenuta soppressione del Consiglio Nazionale per l'Ambiente;

Visto che a seguito di tale soppressione le attività precedentemente attribuite al Consiglio Nazionale per l'Ambiente sono state definitivamente trasferite ai competenti uffici del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in cui lo stesso era operante;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014, n. 142, concernente il “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione*”;

Visto il “*Documento e criteri per l'individuazione delle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*” approvato dal Consiglio Nazionale per l'Ambiente nella seduta dell'11 gennaio 1988;

Visto il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato dell'11 ottobre 2011, n. 316095P, che esplicita il criterio dell'ordinamento interno democratico di cui all'art. 13 della legge n. 349/1986;

Visto il decreto del Segretario Generale 11 dicembre 2015, prot. 2342 con il quale è stata istituita la “*Commissione di Valutazione delle istruttorie ai fini dell'individuazione delle associazioni ambientaliste ai sensi dell'art. 13, comma 1 della Legge 8 luglio 1986, n. 349*”;

Vista l'istanza, corredata di documentazione, presentata dall'Associazione “ARCHEOCLUB d'Italia” in data 2 aprile 2014, acquisita al prot. 25892/SEC del 3 aprile 2013, tesa ad ottenere l'individuazione quale associazione di protezione ambientale ai sensi dell'art. 13 della menzionata legge n. 349/1986;

Vista la nota 28 giugno 2013 prot. 0039084/SEC, con la quale la Divisione II, Interventi per lo Sviluppo Sostenibile e Rapporti con l'Associazione, della Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile, il Clima e l'Energia di questo Ministero, ha chiesto all'Associazione di fornire gli elementi informativi relativi al rispetto del requisito dell'ordinamento interno democratico;

Vista la nota del 15 luglio 2013, acquisita il 22 luglio 2013 al prot. 40502/SEC, con la quale l'associazione ha comunicato che era in atto la modifica allo Statuto nazionale;

Vista la nota del 26 luglio 2013 prot. 40787/SEC, con la quale l'Amministrazione ha preso atto della citata nota del 15 luglio 2013, rimanendo in attesa di ricevere i chiarimenti già richiesti;

Vista la nota del 13 ottobre 2014, acquisita in pari data al prot. 14297/SEC, con la quale l'Associazione ha trasmesso lo statuto modificato il 25 maggio 2014 con atto notarile n. 44928;

Vista la nota del 10 dicembre 2014, prot. 18306/SEC, con la quale l'Amministrazione, presa visione dello statuto modificato e non ritenendo superate le carenze già rappresentate, ha comunicato all'Associazione, ai sensi dell'art. 10-*bis* della legge n. 241/1990, l'impossibilità di dar corso all'istanza per la carenza del requisito essenziale dell'ordinamento interno democratico, dando facoltà all'istante di presentare documentazione esplicativa;

Considerato il mancato riscontro da parte dell'Associazione alla citata nota del 10 dicembre 2014;

Considerato che i criteri previsti dal citato art. 13 della legge n. 349/1986 sono da intendersi in senso cumulativo e non alternativo, per cui la mancata osservanza anche di uno solo di essi non consente di procedere all'adozione del provvedimento di riconoscimento ai sensi della citata norma;

Acquisito l'avviso del Segretario Generale, favorevole alla reiezione dell'istanza di riconoscimento, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione di Valutazione delle istruttorie riunitesi in data 2 febbraio 2016, relativi all'individuazione della Associazione "ARCHEOCLUB d'Italia" ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

Vista la proposta del Segretario Generale prot. 1163/SG del 12/5/2016;

Decreta:

Per le motivazioni addotte in premessa, l'istanza presentata dall'associazione "ARCHEOCLUB d'Italia", con sede in Roma, piazza Amba Alagi n. 18, volta al riconoscimento previsto dall'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è respinta.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni decorrenti dalla notifica.

Il presente decreto sarà notificato all'Associazione stessa e pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Roma, 31 maggio 2016

Il Ministro: *Gian Luca Galletti*

